

Numero
4553

fr

0

Bellinzona
21 settembre 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca (DEFR)
Palazzo federale
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
energie@bwl.admin.ch

Progetti di ordinanze concernenti divieti e limitazioni nonché il contingentamento nel settore del gas: procedura di consultazione

Egregio signor Consigliere federale,
gentili signore ed egregi signori,

vi ringraziamo per averci consultato nell'ambito dei progetti di ordinanze concernenti divieti e limitazioni nonché il contingentamento nel settore del gas.

In generale riteniamo che le restrizioni al consumo e, più in particolare, i contingentamenti dovrebbero essere evitati con tutti i mezzi. Essi limiterebbero infatti fortemente l'attività economica delle imprese svizzere e avrebbero gravi conseguenze.

A causa dell'entità delle conseguenze di un contingentamento, è quindi necessario lanciare per tempo appelli alla riduzione dei consumi e, se necessario, dovranno essere tempestivamente convertiti gli impianti misti qualora la situazione dell'approvvigionamento del gas dovesse continuare a deteriorarsi. Questo potrebbe essere presto il caso a causa della recente cessazione delle consegne dalla Russia.

Quando si convertono i sistemi a doppia alimentazione, è necessario garantire l'approvvigionamento di carburante (compresa la logistica). Devono inoltre essere prese in considerazione le dipendenze dal consumo di carburante delle centrali di riserva alimentate a gas o petrolio (centrali a turbina a gas) e dei generatori di emergenza, nonché la gestione delle riserve obbligatorie per i prodotti petroliferi.

Anche il Canton Ticino darà il suo contributo al risparmio energetico volontario, con tutta una serie di misure di riduzione dei consumi che interesseranno l'intera amministrazione cantonale. Procederemo per quanto possibile in maniera coordinata con gli altri cantoni e sollecitando anche le città e i comuni. A questo proposito sarebbero utili raccomandazioni uniformi della Confederazione.

Gli interventi nel settore privato e nelle economie domestiche che vanno oltre la volontarietà, necessitano dell'entrata in vigore in tempo utile dell'ordinanza sulle restrizioni ai consumi.

Non è ancora chiaro quando e come (ovvero sulla base di quali indicatori) verrà decisa l'attivazione dei prossimi livelli di misure. I cantoni, ma anche i comuni e le aziende hanno bisogno di indicatori chiari per potersi preparare rapidamente ai possibili scenari. Tutti necessitano infatti di un adeguato tempo di preparazione prima dell'entrata in vigore delle nuove misure corrispondenti.

Sarebbe opportuno limitare il più possibile il numero delle eccezioni previste. Tuttavia, è necessario garantire che l'approvvigionamento di base (ad es. anche l'approvvigionamento di generi alimentari) sia assicurato.

Lo scambio di contingenti (pooling) tra attori economici deve essere possibile, a condizione che non vi siano ragioni tecniche per l'esclusione. A tal proposito, la piattaforma economica (mangellage.ch) deve essere esplicitamente supportata.

Nella definizione e individuazione dei vincoli di consumo o degli enti (importanti per l'approvvigionamento) esentati dal contingentamento, occorre avviare quanto prima la collaborazione con le autorità cantonali e comunali, nonché con i fornitori di gas. L'elenco definitivo dei clienti, fino al collegamento, deve essere noto prima dell'entrata in vigore delle ordinanze, anche per poter verificare se tecnicamente è possibile procedere all'esenzione del singolo cliente sulla rete comune.

Gradiremmo inoltre essere coinvolti nella definizione precisa delle modalità di esecuzione. La polizia non avrà le risorse per controllare le abitazioni private o le aziende per determinare se la sauna è spenta o se la temperatura del riscaldamento è mantenuta. Può tutt'al più intervenire in risposta a informazioni concrete. Sono quindi necessari criteri chiari sugli aspetti che devono o non devono essere verificati, in modo che l'attività di controllo sia uniforme e condivisa su tutto il territorio nazionale.

Lo stesso vale per un eventuale regime sanzionatorio. Le sanzioni devono essere armonizzate a livello nazionale per evitare soluzioni a macchia di leopardo.

I punti di cui sopra si applicano tutti allo stesso modo al settore elettrico; anche in questo caso, le prescrizioni dovrebbero essere messe in consultazione il più rapidamente possibile. È infatti probabile che in quest'ambito la regolamentazione delle eccezioni sia ancora più complessa.

Stante quanto precede chiediamo che:

- siano definiti i criteri relativi all'entrata in vigore delle varie ordinanze;
- i cantoni siano informati quanto prima dell'entrata in vigore delle ordinanze;
- un elenco definitivo degli enti e delle imprese escluse dalle rispettive ordinanze venga allestito in tempo reale con le autorità cantonali e comunali nonché con i fornitori di gas che devono verificare la fattibilità operativa dell'esclusione;
- in generale, negli ordini di divieto venga definito più chiaramente il ruolo dei fornitori di gas e dell'OIC;

- sia predisposta un'assistenza esecutiva federale e venga definito un regime sanzionatorio uniforme per l'esecuzione degli ordini di divieto e delle eventuali sanzioni. In quest'ambito, i cantoni devono essere coinvolti nell'elaborazione della strategia, la procedura della sanzione amministrativa deve essere possibile.

Osservazioni particolari:

Ordinanza sul contingentamento del gas

art. 1 cpv. 2

Il contingentamento non si applica al gas destinato ai seguenti consumatori:

- economie domestiche private;*
- ospedali, case per anziani e case di cura;*
- polizia e pompieri;*
- aziende che garantiscono l'approvvigionamento di acqua potabile, l'approvvigionamento di energia, la depurazione delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti;*
- gestori di sistemi di riscaldamento degli scambi della rete ferroviaria nazionale.*

Il disposto in questione esclude dal contingentamento gli *ospedali, le case per anziani e le case di cura*. Al primo paragrafo della seconda pagina del commento al Progetto di ordinanza viene indicato che i "servizi sociali di base" sono considerati in una categoria denominata "clienti protetti" e pertanto esclusi da misure di contingentamento. Nel paragrafo successivo viene esplicitato il fatto che [...] I "servizi sociali di base" si limitano in questo caso a *ospedali, case per anziani e case di cura* [...].

Si ritiene che la terminologia "case di cura" vada meglio definita ed estesa a tutte le strutture collettive residenziali e diurne preposte ad accogliere persone vulnerabili (disabili, anziani, minorenni, profughi, ...).

Si raccomanda pertanto di modificare l'articolo in questione sostituendo la dicitura "ospedali, case per anziani e case di cura" con la dicitura più adeguata ed estensiva, "strutture collettive residenziali e diurne ad uso sanitario e sociale".

Nel commento al progetto si potrebbe dettagliare specificando che si tratta di "ospedali, case per anziani e case di cura istituiti per invalidi – centri residenziali per dipendenti da sostanze (legali e illegali) – centri educativi per minorenni – centri per richiedenti l'asilo – servizi terrestri e aerei di soccorso e trasporto sanitario – lavanderie e sterilizzazioni industriali per istituti sanitari e sociosanitari nonché studi medici, fisioterapici e dentistici".

Nelle eccezioni dovrebbero esser inclusi anche tutti gli operatori che accolgono pazienti ambulatorialmente quali studi medici, fisioterapici e dentisti. Si osserva inoltre che alcune piscine offrono anche della fisioterapia quindi anche queste eccezioni dovrebbero essere contemplate.

Viene richiesto inoltre di valutare l'inserimento di un'ulteriore lettera relativa alle Infrastrutture critiche d'importanza federale o cantonale inserite nella Presentazione elettronica della Situazione (PES).

Si propone infine di far rientrare le scuole all'interno della categoria dei "clienti protetti", esenti quindi dalle misure di contingentamento progressivo.

Nuova proposta di formulazione dell'art. 1 cpv. 2

RG n. 4553 del 21 settembre 2022

Il contingentamento non si applica al gas destinato ai seguenti consumatori:

- a. economie domestiche private;*
- b. strutture collettive residenziali e diurne ad uso sanitario e sociale;*
- c. studi medici, dentistici e fisioterapici;*
- d. polizia, pompieri e servizi di ambulanza;*
- e. aziende che garantiscono l'approvvigionamento di acqua potabile, l'approvvigionamento di energia, la depurazione delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti;*
- f. gestori di sistemi di riscaldamento degli scambi della rete ferroviaria nazionale;*
- g. scuole;*
- h. infrastrutture critiche d'importanza federale o cantonale inserite nella Presentazione elettronica della Situazione (PES).*

Più in generale, proponiamo inoltre che l'art. 1 tenga conto anche delle aziende strettamente correlate ai servizi ed alle aziende elencati al cpv. 2, che forniscono prodotti (confezionati con gas di processo) indispensabili al loro esercizio.

Per quanto attiene il calcolo del contingente per il periodo di gestione (art. 2 cpv. 2), considerata la variabilità atmosferica degli ultimi anni si propone che non si tenga conto dell'anno precedente (particolarmente caldo e secco), ma sulla media degli ultimi 3 anni (sempre che sia disponibile).

Ordinanza concernente divieti e limitazioni dell'utilizzo del gas

art. 2 cpv. 3

I capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. agli ospedali;*
- b. agli ambulatori in cui vengono dispensati trattamenti medici;*
- c. alle case per partorienti;*
- d. alle case per anziani e alle case di cura.*

Analogamente a quanto indicato in precedenza si raccomanda di modificare l'articolo in questione sostituendo la dicitura "ospedali, case per anziani e case di cura" con la dicitura più adeguata ed estensiva "strutture collettive residenziali e diurne ad uso sanitario e sociale" e di aggiungere "studi medici, dentistici e fisioterapici".


Nuova proposta di formulazione dell'art. 2 cpv. 3

I capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. alle strutture collettive residenziali e diurne ad uso sanitario e sociale;*
- b. agli studi medici, dentistici e fisioterapici;*
- c. agli ambulatori in cui vengono dispensati trattamenti medici;*
- d. alle case per partorienti;*
- e. alle scuole.*

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, signor Consigliere federale, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Conferenza dei Governi cantonali (energieversorgungssicherheit@kdk.ch)
- Pubblicazione in internet